



# COMUNE DI ALEZIO

## Provincia di Lecce

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 13/12/2022

**OGGETTO:** INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (CITTADINANZA IURE SANGUINIS) PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI ALEZIO

L'anno duemilaventidue, addì tredici, del mese di Dicembre alle ore 17:45, si è riunita presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Avv. DE SANTIS ROCCO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	BARONE ANDREA VITO	--
VICESINDACO	DE SANTIS ROCCO	SI
ASSESSORE	SANSO' GIANPAOLO	SI
ASSESSORE	ROMANO ELEONORA SERENA	--
ASSESSORE	MARGARI FABIOLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale BOLOGNINO FABIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente Avv. DE SANTIS ROCCO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.



## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana “iure sanguinis”), è un procedimento che si può espletare alternativamente presso i Consolati italiani oppure presso i Comuni italiani, ma a condizione che il richiedente sia regolarmente iscritto nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR);
- l’Ufficio di Stato Civile sta ricevendo un numero sempre maggiore di richieste di istruttoria della procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” da parte di stranieri residenti all’estero;
- le suddette richieste sono, nella maggioranza dei casi, riferite a persone che non hanno un avo di origine aletina, ma che, per scelta dei richiedenti, vengono presentate all’ufficio stato civile di Alezio anziché al Comune di origine dell’avo emigrato all’estero;

### Considerato che i procedimenti in oggetto, conseguenti ad istanza di parte, richiedono complesse istruttorie in quanto:

- richiedono accurata verifica della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative italiane (Comune di residenza, Comune d’origine dell’avo emigrato all’estero, Comune di Roma, Prefettura, Ministero Interno), sia da analoghe istituzioni di Stati esteri, per cui la completezza, formale e sostanziale, è alla base del procedimento amministrativo;
- necessitano di accurato studio ed applicazione temporale della normativa che si è succeduta nel corso dei vari decenni (Codice Civile di cui al R.D. 25/06/1865, n.2358; Legge 13 giugno 1912, n.555; Legge 5 febbraio 1992, n.91);
- sovente la documentazione allegata all’istanza presenta discordanze/incongruenze sulle generalità dell’avo emigrato all’estero e dei suoi ascendenti/discendenti e che, pertanto, al fine di consentire all’Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/istituzioni degli Stati esteri, oppure integrare con opportuna documentazione l’istanza presentata; tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati esteri ed attestare in modo inequivocabile quanto segue:
  1. gli atti originali redatti nello Stato estero relativi all’avo emigrato e ai suoi discendenti/ascendenti contengono “errori materiali” (con esaustiva elencazione di tali “errori” e l’indicazione dei dati “corretti” ovvero da considerarsi validi);
  2. che nonostante le discordanze/incongruenze rilevate negli atti stranieri di stato civile, l’avo italiano emigrato e l’individuo generalizzato con discordanze/incongruenze nello Stato estero sono la “medesima” persona;
- nel caso insorgessero dubbi circa l’effettiva situazione di cittadinanza dei richiedenti lo status civitatis italiano, il Sindaco e l’Ufficio di Stato Civile provvederanno ad interpellare il Ministero dell’Interno e/o la Prefettura UTG di Lecce trasmettendo il relativo carteggio (come previsto dalla circolare n.K.28.1 del 08/04/1991 del Ministero dell’Interno), nonché a segnalare alle competenti autorità giudiziarie italiane eventuali situazioni, dichiarazioni ed atti non conformi alla normativa vigente (art.331 Codice di Procedura Penale, art.76 del DPR n.445/2000);

**Che**, pertanto, il procedimento amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis necessita di un rilevante impiego di tempo, dovendosi procedere all’analisi della documentazione, verifica e integrazione, interazione con altri Comuni e Consolati e che, a conclusione del riconoscimento, segue la trascrizione degli atti di stato civile dell’interessato e degli

eventuali figli e all'iscrizione degli aventi diritto alle Liste Elettorali e di Leva e spesso all'Aire per successiva emigrazione all'Estero;

**Atteso** che i cittadini stranieri sempre più spesso scelgono di avviare la pratica di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana presso i Comuni italiani, anche a prescindere dal Comune di origine dell'avo emigrato all'estero, al fine di abbreviare i tempi procedurali per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis da parte dei Consolati italiani fissati in 730 giorni, previo pagamento di € 300,00;

**Che** il personale dell'Ufficio comunale Demografici non risulta numericamente adeguato per garantire il rispetto del termine generale di 30 giorni per la conclusione del procedimento succitato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, tenuto anche conto delle numerose richieste di trascrizioni e iscrizioni Aire che giungono periodicamente dai Consolati italiani nel mondo e delle incombenze conseguenti al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'oggetto;

**Visti:**

- la legge 5 febbraio 1992, n.91 "Nuove norme sulla cittadinanza";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n.396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127.";

**Richiamate** le circolari del Ministero dell'Interno:

- prot. n.K.28.1 del 08/04/1991 avente per oggetto "*Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano*";
- prot. n.200706012-15100/397 n.26 del 01/06/2007 avente per oggetto "*Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana*", nella quale si fa presente l'incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello stato civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis e che, pertanto, è necessaria un'estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza;
- prot. n.200706371/15100-14865 n.32 del 13/06/2007 avente per oggetto "*Legge 28 maggio 2007, n.68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita*", nella quale si precisa che la ricevuta della "dichiarazione di presenza" possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis";
- pro. n.F.397 n.04/2009 del 20/01/2009 avente per oggetto "*Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis*", nella quale si segnala nuovamente che il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato problematiche concernenti frequenti casi di riconoscimento della cittadinanza italiana ottenuta presentando certificati falsi o contraffatti e che, pertanto, si richiamano gli ufficiali dello stato civile nel porre "la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito della procedura in materia di cittadinanza";

**Dato atto** che, alla data odierna, non risultano individuati per legge o regolamento i termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana nei casi di riconoscimento in seguito a trasmissione jure sanguinis;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno individuare un termine congruo, nel rispetto della normativa vigente, per evadere i procedimenti di riconoscimento del possesso della cittadinanza iure sanguinis nella misura massima consentita dall'art.2, comma 4 della Legge n.241/1990, corrispondente a 180 giorni;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma D.Lgs.18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii., il solo parere favorevole del Responsabile del Settore Socio-culturale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e non anche il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, in quanto la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

**Con voti** palesi unanimi favorevoli, resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. **Di approvare e fare propria** la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
2. **Di stabilire** che il termine di conclusione del procedimento, ad istanza di parte, per il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso cittadinanza italiana "iure sanguinis") presso il Comune di Alezio, è individuato in 180 (centottanta) giorni dalla data del protocollo di arrivo dell'istanza, salvo eventuale sospensione dei termini (art.2 punto 7) della Legge 7 agosto 1990, n.241; art.10-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241);
1. **Di delegare** il Responsabile del Settore Socioculturale ad adottare ulteriori atti che si rendessero necessari nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e circolari Ministero dell'Interno esplicative, che saranno emanate in materia;
2. **Di provvedere** agli eventuali adempimenti previsti D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
3. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 979 del 09/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott.ssa MERCURI PAOLA in data 13/12/2022

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

Il Segretario Generale

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1281**

Il 13/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 137 del 13/12/2022 con oggetto:  
**INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (CITTADINANZA IURE SANGUINIS) PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI ALEZIO**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MUSICA SERENA il 13/12/2022.